



**CURIA ARCIVESCOVILE
DI VERCELLI**

UFFICIO BENI CULTURALI

**CONDIZIONI PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ARCIDIOCESI
VERCELLI A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE**

ART. 1

L'Archivio Storico Diocesano è aperto alla consultazione di studiosi, ecclesiastici e ricercatori ogni martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

ART. 2

L'accesso all'Archivio Storico Diocesano prevede – a partire da Gennaio 2013 – la richiesta scritta da inviare per posta elettronica al seguente indirizzo: **beni.culturali2@arcidiocesi.vc.it**. Questo procedimento permetterà di concordare le visite e di coordinare al meglio le attività di consultazione.

ART. 3

L'Archivio Storico Diocesano dispone di una sala di consultazione: al suo interno sono ammesse fino a un massimo di 5 unità. L'Utente è tenuto alla compilazione preventiva del modulo di richiesta scaricabile sul sito **www.arcidiocesi.vc.it** e alla firma per accettazione di quanto convenuto. E' richiesto un valido documento di identità. L'Utente infine durante le visite all'Archivio Storico Diocesano è tenuto alla compilazione di un registro firme.

ART. 4

Non è consentito l'accesso diretto alla sala di deposito dell'archivio, né il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione. Ai frequentatori dell'Archivio potrà essere revocato l'accesso nel caso in cui avessero dimostrato scarsa cura per i documenti dati in consultazione.

ART. 5

Il personale interno addetto all'accoglienza/gestione dell'Utente è autorizzato a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia riscontrata. L'Utente si fa carico di qualsiasi danneggiamento apportato ai materiali. Si consiglia pertanto la giusta manipolazione dei documenti; è vietato appoggiarsi sui materiali, porre annotazioni sugli originali, inserire segnalibri. È inoltre vietato introdurre bevande e alimenti all'interno della sala consultazioni. È prevista la tracciabilità dei documenti consultati: gli Utenti pertanto dovranno annotare nel modulo di richiesta il titolo di ogni documento preso in esame.

ART. 6

La consultazione può essere negata qualora si presentino pericoli per la conservazione dei documenti o in caso di forza maggiore (esigenze interne di organizzazione, manutenzione, movimentazione dei fondi). Eventuali sospensioni saranno tempestivamente segnalate sul sito di riferimento: www.arcidiocesi.vc.it.

ART. 7

I documenti consultati possono essere mantenuti in deposito a disposizione dei Ricercatori. Tuttavia la consultazione continuativa di un documento non può essere prolungata nel tempo (non oltre i 30 gg.) nel rispetto delle esigenze degli altri Utenti.

ART. 8

L'Archivio Storico Diocesano richiede una copia di quanto realizzato con i dati raccolti dai documenti conservati: questi elaborati sono considerati estremamente utili come base per eventuali futuri studi e preziosi contributi scientifici di consultazione interna. L'Ufficio competente si impegna al riconoscimento bibliografico delle opere lasciate a deposito.

ART. 9

La riproduzione del documento è possibile e gratuita: è vietata la fotocopiatura; la scansione dei documenti è opinabile sulle basi delle condizioni del singolo documento; sono consentite le foto con dispositivi digitali privi di flash. È inoltre possibile introdurre nella sala di consultazione attrezzatura informatica di supporto.

ART. 10

Al pari dei documenti custoditi negli Archivi di Stato, in quelli di Enti pubblici, territoriali e non, e negli archivi privati ritenuti di interesse culturale, è garantita libera fruizione. Tuttavia, nel caso di documenti contenenti dati sensibili riguardanti singole persone e risalenti a meno di 70 anni è vietata la consultazione.

ART. 11

In caso di ricerche genealogiche condotte da terzi è strettamente necessario presentare la documentazione di autorizzazione da parte della famiglia interessata. La documentazione consultabile non potrà essere inferiore ai 110 anni di età.

Arch. Daniele De Luca

Direttore Uff. Beni Culturali

Resp. Archivio Storico Arcivescovile



Daniele De Luca